



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F. 91009910927 - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Direttore Generale n. 330 del 23 / 05 /2012

OGGETTO: Rimborso quote di iscrizione Albo Avvocati periodo 2008-2012, Avv. Roberto Fanni.

L'anno duemiladodici il giorno **VENTITRE** del mese di **MAGGIO** in Sanluri, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Piu

- VISTO** il D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni
- VISTA** la L.R. 28.07.2006, n.10.
- PRESO ATTO** che la Giunta Regionale con il provvedimento deliberativo n. 17/8 del 31/03/2011 ha conferito l'incarico di Direttore Generale della Asl 6 di Sanluri al Dr. Salvatore Piu, nato a Muravera il 03/01/1950, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 01/04/2011;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore generale n. 1 del 11/04/2011 di formalizzazione dell'atto di insediamento di Dr. Salvatore Piu in qualità di Direttore generale;
- RILEVATO** che con nota prot. n.10414 del 28.03.2012 l'Avv. Roberto Fanni, in servizio presso l'Ufficio Legale aziendale in qualità di dirigente avvocato, ha provveduto ad inoltrare formale richiesta di rimborso dei contributi dallo stesso versati negli anni 2008-2009-2010-2011-2012 ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Cagliari di cui all'art.3 lett.4 del R.D. N.1578/1933, per un importo di euro 800,00;
- CONSIDERATO** che in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato, con parere n. 01081 del 15.03.2011 allegato alla presente deliberazione, ha affermato che la quota annuale di iscrizione dell'avvocato dipendente pubblico all'Albo sopra richiamato deve gravare sulla amministrazione di appartenenza in ragione del rapporto esclusivo che caratterizza l'espletamento della attività professionale in parola;
- PRECISATO** che l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è conforme a quello proprio della Corte di Cassazione, la quale con la allegata sentenza n. 3928 del 20 febbraio 2007, ha ritenuto che il pagamento della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro è rimborsabile dallo stesso, non rientrando né nella disciplina positiva dell'indennità di toga né attenendo a spese nell'interesse della persona;
- DATO ATTO** che la stessa giurisprudenza di merito (*ex multis* Trib. Potenza, sez. lavoro, sent. 152/2011; Trib. Torino sent. n. 4549/2001; Corte d'Appello Torino n. 338/2003; Trib. Treviso sez. Lavoro, sent. 563 del 26.11.2010) ha affermato con chiarezza il diritto al rimborso di cui sopra atteso che la quota di iscrizione di cui trattasi deve essere ricondotta alle spese sostenute nell'interesse esclusivo dell'ente pubblico datore di lavoro, essendo funzionale non già all'acquisizione dello *status*, bensì all'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'amministrazione;
- PRESO ATTO** che con deliberazione n. 1/CONTR/2011 del 13.01.2011 le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, a fronte dei numerosi pareri richiesti dalle amministrazioni interessate e forniti da diverse Sezioni regionali, ha

affermato che " *la questione concernente l'individuazione del soggetto sul quale dovrebbero gravare le spese per l'iscrizione all'albo degli avvocati solo indirettamente potrebbe ricondursi alla materia della contabilità pubblica, presupponendo la risoluzione di una questione di stretta interpretazione normativa, che esorbita dal perimetro che delinea l'ambito della competenza consultiva della Sezione*";

- RILEVATO** che l'Avv. Roberto Fanni ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed esclusivo presso questa ASL;
- RITENUTO** di dover procedere al rimborso delle quote di iscrizione pagate dal citato dirigente per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012 per un totale di euro 800,00;
- VISTE** le ricevute attestanti i versamenti effettuati nel suddetto periodo;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

col parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario

DELIBERA

DI LIQUIDARE all'Avv. Roberto Fanni, dirigente avvocato presso questa Azienda, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di € 800,00 a titolo di il rimborso delle quote di iscrizione all'elenco speciale dell'albo degli Avvocati di Cagliari, sostenuto relativamente agli anni 2008-2009-2010-2011-2012;

DI AUTORIZZARE la spesa complessiva di € 800,00 derivante dal presente provvedimento imputandola per un importo di € 640,00 sul conto di spesa n. 0802020701 "Altre sopravvenienze passive" e per un importo di € 160 sul conto di spesa n. 0514031301 "Quote adesione a organi associativi" autorizzazione n. 4 sub 138, dell'esercizio finanziario 2012

DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Risorse Umane, al Servizio AA.GG. ed al Servizio Contabilità e Bilancio ognuno per gli adempimenti di propria competenza.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

DR. PAOLO CANNAS




IL DIRETTORE SANITARIO

DR. ANTONIO FARCI



IL DIRETTORE GENERALE

DR. SALVATORE PIU'




Responsabile Servizio AA.GG. nel rispetto al budget di spesa/ annua assegnata :

Responsabile Dott. Mariano Matta



Responsabile del Bilancio in ordine alla ~~relative~~ ~~copertura finanziaria~~ ~~contabile~~ *CREDITA IMMOBILIARE*



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 23 Maggio 2012 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 23 Maggio 2012 con prot. n. 3149



<p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Ass.to Igiene e Sanità</p> <p>Preso atto nella seduta del _____ Con il n. _____</p>	<p>Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'albo dal _____ al _____ senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____ prot. n. _____</p>
--	--